



# REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI PER CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE DI HONG KONG 2009 E AL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013

**Valido dal 12 aprile 2018**

RINA Services S.p.A.

Via Corsica, 12 – 16128 Genova

Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000

E-MAIL: [info@rina.org](mailto:info@rina.org), web: [www.rina.org](http://www.rina.org)

<b>CAPITOLO 1 – GENERALITA'</b> .....	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 2 – RIESAME DEL CONTRATTO</b> .....	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 3 – SELEZIONE DEL TEAM</b> .....	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 4 – AUDIT INIZIALE</b> .....	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 5 – AUDIT DI SORVEGLIANZA</b> .....	<b>5</b>
<b>CAPITOLO 6 – MODIFICHE AL CERTIFICATO</b> .....	<b>6</b>

## CAPITOLO 1 – GENERALITA'

### 1.1 Scopo

Il presente Regolamento definisce le procedure applicate da RINA per la certificazione degli impianti di riciclaggio delle navi per conformità alla Convenzione Internazionale di Hong Kong del 2009 (HKC)<sup>1</sup> e/o al Regolamento (UE) N. 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (SRR)<sup>2</sup>.

Il presente Regolamento è quindi applicabile anche a un impianto di riciclaggio navi situato in un paese terzo per l'inserimento nell'elenco europeo con riferimento all'art. 15 del SRR.

RINA può pubblicare regole/linee guida specifiche a integrazione dei requisiti di questo Regolamento.

RINA applica le proprie tariffe vigenti, e ne garantisce l'equità e l'uniformità di applicazione.

RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino impianti di riciclaggio navi e/o loro attività soggette a restrizioni, sospensioni o interdizioni, da parte di una pubblica Autorità.

### 1.2 Criteri di certificazione

La HKC concerne il funzionamento degli impianti di riciclaggio delle navi secondo modalità sicure e compatibili con l'ambiente e prevede l'istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi.

Il SRR concerne la prevenzione, riduzione, minimizzazione e, nella misura del possibile, eliminazione degli incidenti, delle lesioni e degli altri effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio delle navi assicurando, in particolare, che i rifiuti pericolosi provenienti da tale riciclaggio delle navi siano soggetti a una gestione compatibile con l'ambiente.

Il SRR si prefigge inoltre di facilitare la ratifica della HKC per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente.

All'interno delle suddette norme sono contenuti:

- le disposizioni per orientare le navi battenti bandiera di uno Stato membro verso impianti di riciclaggio delle navi che praticano metodi di demolizione

<sup>1</sup> *Sul riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente.*

<sup>2</sup> *Relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE.*

delle navi sicuri e compatibili con l'ambiente anziché verso siti non conformi alle norme com'è attualmente la prassi;

- le modalità di rilascio dell'autorizzazione di impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro;
- le modalità di riciclaggio navi per impianti situati in un paese terzo;
- l'istituzione di un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo») che soddisfano i requisiti stabiliti dal SRR;
- i requisiti necessari per gli impianti di riciclaggio delle navi da inserire nell'elenco europeo.

### 1.3 Terminologia

La terminologia usata in questo Regolamento è la stessa usata nella HKC e nel SRR.

In particolare, il SRR definisce "riciclaggio" come "l'attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati".

### 1.4 Principi di certificazione

RINA riconosce i principi guida fondamentali del processo di verifica e condurrà tutte le attività assicurando accuratezza, prudenza, pertinenza, credibilità, affidabilità, completezza, coerenza, trasparenza, imparzialità, indipendenza e salvaguardia rispetto ai conflitti di interesse e riservatezza.

## CAPITOLO 2 – RIESAME DEL CONTRATTO

### 2.1 Richiesta

Gli impianti di riciclaggio navi<sup>3</sup> che desiderano ricevere il servizio di certificazione per la conformità alla HKC e/o al SRR, devono fornire a RINA una base informativa di dati, compilando un apposito questionario in tutte le sue parti.

<sup>3</sup> O la società che possiede l'impianto di riciclaggio navi.

RINA può predisporre l'offerta se sono rese disponibili almeno le seguenti informazioni/documenti:

- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio navi;
- ubicazione e caratteristiche di tutti i siti coinvolti nel servizio di riciclaggio;
- le ulteriori informazioni riportate nel questionario informativo.

Tali informazioni saranno utilizzate da RINA per formulare un'offerta.

## 2.2 Contratto

Gli impianti di riciclaggio navi devono formalizzare il proprio ordine inviando a RINA il modulo di richiesta oppure un contratto debitamente sottoscritto dal *Chief Executive Officer* (CEO), o da un rappresentante autorizzato tramite una procura legale.

Al ricevimento del modulo di richiesta o del contratto firmato e dei relativi allegati/documentazione, dopo un esame preliminare per verificarne la completezza, RINA comunicherà all'impianto di riciclaggio navi l'accettazione dell'ordine.

Solo dopo che RINA ha comunicato l'accettazione dell'ordine, il contratto tra RINA e l'impianto di riciclaggio navi si intende stipulato.

Il contratto stipulato tra RINA e l'impianto di riciclaggio navi comprende:

- l'audit iniziale e l'emissione del certificato con validità di 5 anni a partire dalla data di emissione;
- uno o più audit di sorveglianza;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta.

## CAPITOLO 3 – SELEZIONE DEL TEAM

### 3.1 Selezione del team

RINA selezionerà il team che effettuerà l'audit ed il personale che effettuerà il riesame tecnico indipendente, sulla base della conoscenza, abilità e competenze necessarie.

### 3.2 Comunicazione del team

Prima dell'inizio dell'audit, RINA comunicherà all'impianto di riciclaggio navi i nomi dei membri del team.

L'impianto di riciclaggio navi può fare obiezione a queste nomine, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, giustificandone i motivi.

RINA ricostituirà il team a seguito di valide obiezioni.

## CAPITOLO 4 – AUDIT INIZIALE

### 4.1 Generalità

RINA verificherà che l'impianto di riciclaggio navi rispetti i requisiti contenuti nella HKC e/o nel SRR.

Il risultato finale di questo processo sarà:

- un rapporto di audit che riassume i risultati dell'audit condotto;
- un certificato rinnovabile ogni 5 anni e soggetto ad uno o più audit di sorveglianza; oppure
- qualora la verifica sia effettuata per un impianto di riciclaggio navi situato in un paese terzo per l'inserimento nell'elenco europeo in riferimento all'art. 15 del SRR, un certificato rinnovabile ogni 5 anni e soggetto ad 1 riesame intermedio, eseguito con le stesse modalità descritte in questo paragrafo, volto a confermare la conformità ai requisiti di cui all'art. 13 SRR.

### 4.2 Esame del sistema documentale

L'impianto di riciclaggio navi è tenuto a mettere a disposizione di RINA la documentazione riguardante la conformità alla HKC e/o al SRR.

Qualora l'attività sia effettuata per un impianto di riciclaggio navi situato in un paese terzo per l'inserimento nell'elenco europeo in riferimento all'art. 15 del SRR, la documentazione che l'impianto di riciclaggio navi dovrà almeno fornire a RINA prima della visita, è una tabella di correlazione in riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/2398 della Commissione del 17 dicembre 2015<sup>4</sup>.

RINA può, a sua discrezione, richiedere anche altri documenti considerati importanti al fine della certificazione.

Il team selezionato esaminerà i documenti per assicurare che siano conformi ai criteri per la certificazione.

---

<sup>4</sup> *Sulle informazioni e sui documenti relativi a una richiesta di inserimento di un impianto situato in un paese terzo ai fini dell'inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.*

Dopo l'esame della documentazione, il team identificherà gli ulteriori argomenti ed aspetti che devono essere approfonditi con l'impianto di riciclaggio navi.

#### 4.3 Visita sul sito

Il processo richiede una visita sul sito/sui siti per raccogliere le evidenze dell'applicazione del sistema documentale, per verificare la struttura operativa e l'organizzazione dell'impianto di riciclaggio navi.

Durante la visita saranno anche considerati:

- eventuali incidenti / emergenze ambientali occorsi nel sito e/o di altri eventi che avrebbero potuto avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e sicurezza dei lavoratori; e
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità competenti proposte al controllo ambientale e / o preposte al controllo dei luoghi di lavoro.

La data della visita sul sito sarà concordata, sufficientemente in anticipo, con l'impianto di riciclaggio navi e sarà confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

#### 4.4 Lista dei Rilievi

Dopo la visita in sito, il team fornirà all'impianto di riciclaggio la Lista degli eventuali Rilievi che richiedano di essere ulteriormente elaborati, investigati o integrati dall'impianto di riciclaggio navi.

I rilievi possono essere: Richieste di Azioni Correttive (CAR), Richieste di Chiarimenti (CL) e Raccomandazioni (REC).

L'impianto di riciclaggio navi deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti alla documentazione, al sistema e all'organizzazione.

Secondo la natura dei miglioramenti/correzioni e/o della documentazione fornita, potrebbe essere necessaria un'a successiva visita per verificare la corretta attuazione delle CAR proposte.

#### 4.5 Rapporto di Audit

Al ricevimento delle risposte formulate dai rappresentanti dell'impianto di riciclaggio navi e dei documenti modificati a seguito dei rilievi, è preparato un Rapporto di Audit che descrive il processo di verifica.

Nel Rapporto di Audit sarà presente un'Opinione Finale positiva, se l'impianto di riciclaggio navi è

riconosciuto conforme ai criteri di certificazione e un'Opinione Finale negativa, qualora l'impianto di riciclaggio navi sia riconosciuto non conforme ai criteri di certificazione.

L'Opinione Finale è positiva se i rilievi, classificati come CAR e/o CL sono stati risolti dall'impianto di riciclaggio navi ed accettati da RINA.

#### 4.6 Riesame tecnico indipendente

Il Rapporto di Audit, redatto dal team, sarà soggetto ad un riesame tecnico indipendente per garantire che soddisfi tutti i requisiti RINA.

#### 4.7 Approvazione del Rapporto di Audit

Il Rapporto di Audit è successivamente approvato dalle persone autorizzate.

#### 4.8 Invio dei documenti all'impianto di riciclaggio navi

Una volta che il processo di audit è stato completato, saranno rilasciati all'impianto di riciclaggio navi un Rapporto di Audit e, se l'Opinione Finale è positiva, un Certificato contenente le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo ed altre informazioni rilevanti relative all'impianto di riciclaggio navi;
- attestazione che:
  - l'impianto di riciclaggio navi opera in conformità alla HKC; oppure
  - l'impianto di riciclaggio navi opera in conformità al SRR;
- data di emissione;
- data di scadenza
- eventuali riserve o limitazioni;
- firma autorizzata.

## CAPITOLO 5 – AUDIT DI SORVEGLIANZA

Durante il periodo di validità del Certificato, l'impianto di riciclaggio navi deve mantenere invariate le condizioni in funzione delle quali la certificazione è stata rilasciata.

Il Certificato è rinnovabile ogni 5 anni ed è soggetto ad uno o più audit di sorveglianza o, se

l'attività è condotta per un impianto di riciclaggio navi ubicato in un paese terzo affinché sia inserito nell'Elenco Europeo in accordo all'articolo 15 del SRR, è soggetto ad una revisione intermedia a conferma del rispetto dei requisiti dell'articolo 13 del SRR.

Gli audit di sorveglianza sono condotti con una ispezione presso l'impianto di riciclaggio navi. RINA informa l'impianto dello svolgimento dell'audit come descritto nelle precedenti sezioni.

La validità del certificato è confermata a seguito dell'esito positivo dell'audit di sorveglianza.

## **CAPITOLO 6 – MODIFICHE AL CERTIFICATO**

### **6.1 Sospensione del Certificato**

La validità del Certificato può essere sospesa in accordo a quanto stabilito da "General Contract Conditions Governing System, Product and Personnel Certification" di RINA:

- qualora l'impianto non consenta lo svolgimento dell'audit di sorveglianza quando richiesto;
- in caso di modifiche significative all'impianto che non sono state preventivamente comunicate a RINA e da questa accettate;
- in caso di gravi reclami ricevuti da RINA;
- per ogni altra circostanza che, per opinione di RINA, si ripercuota negativamente sulla validità della certificazione rilasciata.

La sospensione sarà comunicata all'impianto in forma scritta, indicando le condizioni perché la validità della certificazione possa essere ripresa e la data entro cui tali condizioni debbano essere soddisfatte.

### **6.2 Ripristino del Certificato**

Se la sospensione del Certificato è dovuta ai rilievi negativi dell'audit, il ripristino è soggetto ad un audit sulle carenze individuate. Tale audit supplementare deve essere condotto entro 30 giorni dalla data di sospensione e deve portare ad un esito positivo.

Se le ragioni della sospensione non sono eliminate entro il suddetto periodo di tempo, il Certificato sarà revocato.

### **6.3 Revoca del Certificato**

Il Certificato può essere revocato in accordo alle "General Contract Conditions Governing System, Product and Personnel Certification" di RINA:

- qualora le condizioni di sospensione di cui alla precedente sezioni siano considerate particolarmente gravi;
- qualora durante l'audit siano individuate non conformità maggiori;
- qualora l'impianto faccia uso improprio del Certificato ricevuto;
- qualora l'audit supplementare condotto per ripristinare il Certificato sospeso riporti un esito negativo.

La revoca del Certificato sarà comunicata per iscritto all'impianto.

### **6.4 Rinuncia al Certificato**

L'impianto può sottomettere a RINA una richiesta di rinuncia al Certificato.

RINA, una volta ricevuta la richiesta, inizierà le procedure per rendere non più valido il Certificato emesso in precedenza.

Regolamenti tecnici  
Pubblicazione: RC/C.129  
Edizione Italiana